





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Armonizzazione dei trattamenti economici dei dirigenti apicali degli enti dipendenti della Regione Marche a quelli massimi dei dirigenti dei servizi della Giunta regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Segretario Generale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio Risorse Umane Organizzative e Strumentali e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva ne può comunque derivare un impegno di spesa a carico della regione;

VISTA la proposta del Segretario Generale della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. Di stabilire, ai fini del contenimento della spesa del personale, in particolare dirigenziale di vertice degli enti dipendenti sottoposti al controllo regionale ai sensi della L.r. n. 13/2014 e di assicurare l'omogeneità degli stessi con quelli dei trattamenti stipendiali massimi dei dirigenti dei servizi della Giunta regionale, i criteri individuati per ciascun singolo ente dipendente come riportati in allegato A;
2. Di notificare il presente provvedimento agli enti dipendenti interessati, per il conseguente adeguamento dei trattamenti economici dei dirigenti di vertice degli enti dipendenti regionali.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Luca Ceriscioli)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La giunta regionale direttamente attraverso i propri organi ed uffici ordinari e straordinari esercita funzioni di vigilanza e controllo su una serie di agenzie ed enti dipendenti dalla stessa regione, operanti in materie di competenza regionale, secondo quanto dispone la legge regionale 18 maggio 2004 n. 13 e s.m.i.

Tra tali funzioni di vigilanza, preponderanti sono quelle relative ai bilanci preventivi ed ai programmi di attività, nonché quella relativa ai bilanci consuntivi, agli statuti ed ai regolamenti, agli atti di programmazione e di assunzione del personale ecc.

Tutti tali enti, ad accezione dell'ARPAM, hanno una disciplina contrattuale del relativo personale e dei conseguenti incarichi dirigenziali riconducibile alla disciplina contrattuale prevista per i dipendenti delle regioni e degli enti locali, tanto più oggi alla luce del nuovo Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016/2018, sottoscritto il 13 luglio 2016 in attuazione della legge 124/2015.

In tale contesto appare quanto mai opportuno assicurare omogeneità ai trattamenti stipendiali del personale degli enti ed agenzie soggetti al controllo della Giunta regionale, in particolare relativamente a quello con incarichi dirigenziali, al fine di evitare evidenti disparità di trattamento tra dirigenti con analoghe responsabilità regolati da diverse norme di contrattazione collettiva, fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalle specifiche disposizioni di legge regionale per gli incarichi di vertice di ciascuno dei suddetti enti ed agenzie strumentali di cui alla L.r. 13/2004.

Finalità del presente provvedimento è dunque quella di allineare, entro il limite di cui sopra il trattamento economico degli uffici dirigenziali di vertice degli enti dipendenti a quelli dei dirigenti della giunta regionale, evitando il paradosso che il controllore (dirigente regionale), responsabile delle politiche dell'ente strumentale, debba godere di trattamenti economici inferiori a quelli attribuiti al controllato (dirigente di ente strumentale). Alcune normative istitutive degli enti dipendenti già prevedono, per gli incarichi dirigenziali di vertice (ERDIS, ASSAM ed ERAP MARCHE), un adeguamento del trattamento economico nei limiti massimi di quelli applicati ai dirigenti delle strutture organizzative della Giunta regionale. Invece nulla viene disposto in merito per l'ARPAM e l'ARS.

Anche in relazione alle necessarie esigenze di riorganizzazione di tali ultimi enti è necessario disporre delle misure di armonizzazione dei trattamenti economici predetti.

Per l'ARPAM è necessario, ad oggi, procedere ad una revisione della legge regionale istitutiva ARPAM n. 60/1997 in attuazione dei principi della legge 28 giugno 2016 n. 132 "Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", sulla base della quale la regione dovrà disciplinare la struttura organizzativa, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività dell'agenzia per la protezione ambientale. In tale circostanza, sarà necessario anche ridefinire strutture ed incarichi al fine di ricondurre i compensi per funzioni dirigenziali all'equilibrio complessivo con tutte le altre agenzie ed enti dipendenti dalla regione, attuando una complessiva riorganizzazione che determini una riduzione delle strutture complesse, secondo il progetto riorganizzativo proposto dal dirigente del Servizio Tutela del territorio e dell'ambiente, nel suo ruolo di struttura regionale controllante ex legge regionale n. 13/2004.

Infatti esiste una chiara disparità tra ARPAM e le strutture organizzative della Giunta regionale che risulta evidente per il fatto che le strutture apicali sono paramtrate sul CCNL dell'area Sanitaria, professionale tecnica ed amministrativa, e conseguentemente con la regolamentazione delle voci variabili del trattamento economico previste dal suddetto CCNL. Si ritiene, invece, che la disciplina specifica del settore sanitario non trovi una completa corrispondenza con le caratteristiche organizzative di tale ente e che possa comunque, in termini quantitativi, essere armonizzata con le previsioni del CCNL Regioni Enti Locali. Ciò in particolare



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

con riferimento alle voci di natura variabile che complessivamente vanno a comporre il trattamento economico a ciascuna figura spettante. In particolare le voci su cui agire, fatta salva la retribuzione di posizione minima riconosciuta a ciascuna categoria professionale dirigenziale dal CCNL Sanità del 6/05/2010, sono la retribuzione di posizione parte variabile di cui al comma 10 dell'art. 40 del CCNL Sanità 8/06/2000, il compenso per l'incarico di direttore di dipartimento, di cui al comma 9 dello stesso articolo e il compenso per gli incarichi di direzione di struttura complessa e di struttura semplice, di cui al successivo art. 41 dello stesso CCNL e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto per avviare tale revisione organizzativa e conseguentemente dei trattamenti economici spettanti, che si basi su criteri adeguati alla struttura operativa e, comunque, in armonia con i trattamenti spettanti ai dirigenti apicali degli altri enti dipendenti, si propone di adeguare il trattamento economico del direttore generale ARPAM entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale e di confermare le altre misure di razionalizzazione della spesa contenute nell'Allegato B della DGR. n. 817/2015 (contenimento spesa anno 2015) per l'anno 2018 e gli anni successivi, nelle more della definizione del nuovo disegno riorganizzativo conseguente alla revisione della legge regionale istitutiva ARPAM per effetto della L. n. 132/2016.

Per l'ARS è ugualmente necessario valutare una revisione organizzativa in relazione alle mutate esigenze emerse negli anni successivi all'istituzione della stessa agenzia e di armonizzare il trattamento economico del dirigente apicale dell'ente nei limiti massimi di quelli applicati ai dirigenti delle strutture della Giunta regionale e comunque nel rispetto del trattamento economico eventualmente in godimento da parte di soggetto esterno da incaricare proveniente da altro organismo pubblico o privato.

Le misure di armonizzazione dei trattamenti economici dei vari enti dipendenti in esame con il presente provvedimento, sono definite nell'Allegato A, parte integrante del presente atto. Alcune misure sono di tipo ricognitivo della normativa vigente, altre, in particolare per ARPAM e per ARS, rappresentano un indirizzo specifico di armonizzazione dei trattamenti economici con i dirigenti dei servizi della Giunta regionale, che potranno poi trovare conferma nelle revisioni delle rispettive leggi istitutive.

Del presente atto è stata data informativa sindacale in data 7/03/2018.

Per le ragioni sopra esposte si propone l'adozione di conforme deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della L. n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Piergiuseppe MARIOTTI)

## PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE, ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della regione;

Dichiara, inoltre, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL DIRIGENTE  
(Piergiuseppe MARIOTTI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL SEGRETARIO GENERALE ALLA GIUNTA REGIONALE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Deborah Giraldi)

La presente deliberazione si compone di n. 6 pagine di cui n. 1 pagine di allegati.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Deborah Giraldi)

W  
18/3



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Allegato A****Ente regionale per il diritto allo studio universitario - ERDIS - ex EERRSSUU.**

L'art. 12 della legge regionale n. 4 del 20 febbraio 2017 prevede che il trattamento economico del Direttore è stabilito entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale.

**Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche – ASSAM.**

L'art. 9 della legge regionale 14 gennaio 1997 n. 9 prevede che il trattamento economico omnicomprensivo spettante al direttore è stabilito dalla Giunta regionale, tenendo conto delle dimensioni organizzative, delle competenze finanziarie, delle competenze e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell'ASSAM e comunque in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti regionali.

**Ente regionale per l'abitazione pubblica - ERAP Marche.**

L'art. 8 della L.r. n. 18/2012 prevede che l'incarico del direttore generale è collegato alla durata della legislatura regionale ed il relativo trattamento economico è fissato in misura non superiore a quello prevista per i dirigenti regionali.

**Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche - ARPAM.**

L'art. 7 della L.r. n. 60/1997 prevede al comma 5 che al Direttore Generale, al Direttore Tecnico scientifico e a quello amministrativo si applica il rapporto di lavoro regolato da contratto di diritto privato con una retribuzione che, per effetto del combinato disposto del successivo comma 5 bis, in conformità a tutti gli altri enti dipendenti e con uno scopo di armonizzazione e razionalizzazione e contenimento della spesa, non può che contenersi entro i limiti massimi di quello applicato ai dirigenti delle strutture organizzative apicali della Giunta regionale.

Sono confermate le misure di razionalizzazione della spesa contenute nell'Allegato B della DGR. n. 817/2015 per l'anno 2018 e successivi fino alla definizione del nuovo disegno di riorganizzativo conseguente alla revisione della legge regionale istitutiva ARPAM per effetto della L. n. 132/2016.

**Agenzia regionale sanitaria – ARS.**

L'art. 4, comma 3 ter, prevede che l'incarico del direttore può essere conferito anche a soggetti esterni all'amministrazione, in possesso di laurea che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio con qualifiche dirigenziali. Il contratto di lavoro è regolato con contratto di lavoro di diritto privato. Gli elementi negoziali, comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono definiti dalla Giunta regionale.

Ai fini della razionalizzazione della spesa e di omogeneizzazione con la dirigenza della Giunta regionale è necessario che il trattamento economico sia determinato in analogia al trattamento dei dirigenti della Giunta regionale e comunque nel rispetto del trattamento eventualmente già in godimento da parte di soggetto esterno da incaricare proveniente da altro organismo pubblico o privato.